

Decreto 28 settembre 2007

Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonche' alla frequenza degli studenti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l'art. 6, comma 2, il quale, fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole e per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

Visto il decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo restando l'ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all'ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

Considerato che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della musica mediante l'istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante;

Ritenuto altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della pubblica istruzione;

Visti i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell'11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dei corsi

1. A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della musica, i corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).

2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.

Art. 2.

Durata e organizzazione dei corsi

1. I corsi di cui all'art. 1, comma 1, hanno durata biennale. Le attività didattiche, articolate in discipline d'insegnamento, laboratori e attività di tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi.

2. L'articolazione disciplinare e l'assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A e B. Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali.

3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L'impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici, per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l'80% di ogni attività formativa.

Art. 3.

Ammissione ai corsi

1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di primo livello. Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07. Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello validato con decreto ministeriale n. 39 del 12 marzo 2007 e con decreto ministeriale n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.

3. Limitatamente all'anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A 77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto

musicale pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno centottanta giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all'entrata in vigore del presente decreto. Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio.

4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell'istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di didattica della musica.

5. Le modalita' di verifica dei requisiti, nonche' le modalita' di ammissione, sono attuate dall'Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti e' effettuata dalle direzioni scolastiche regionali, che trasmetteranno alle istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.

6. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, le istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.

7. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilita' di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potra' superare le 35 unita' per anno accademico. La ripartizione numerica per ogni classe di concorso e' determinata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico.

8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le universita', anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

9. Le istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.

10. L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove. I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.

11. Con decreto del Direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e' fissato a livello nazionale - il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A 31/A 32) e di didattica dello strumento (A 77).

12. In sede di ammissione ciascuna commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri: cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l'allegata tabella C che costituisce anche parte integrante del presente decreto.

13. La commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi e' presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed e' formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della musica per l'abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della musica, un

docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l'abilitazione nella classe di concorso A 77.

14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non e' ammessa l'iscrizione a piu' di un corso.

Art. 4.

Titolo rilasciato

1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e' rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.
2. All'esame finale di diploma si e' ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.
3. Al fine dell'acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento e' prevista una verifica o esame, effettuata da un'apposita commissione nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato e' composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso. In caso di non superamento dell'esame lo studente puo' essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame.
4. L'esame finale avente valore di esame di Stato, consiste: per l'abilitazione nella classe di concorso A 31/A 32:
 - a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attivita' svolte durante il tirocinio;
 - b) nell'elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla commissione. Il candidato avra' a disposizione 48 ore di tempo, senza chiusura, per l'elaborazione del progetto che verra', poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la commissione; per l'abilitazione nella classe di concorso A 77: a) nella discussione di una tesi metodologica-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attivita' svolte durante il tirocinio; b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima.
5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione e' espresso in centesimi ed e' dato dal voto di ammissione all'esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell'esame finale.

Art. 5.

Commissione giudicatrice per gli esami finali

1. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono composte dal Direttore dell'istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell'insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca.

Art. 6.

Norme transitorie

1. E' garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonche' al decreto ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. E', altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvedera', anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso gia' svolto.
2. I diplomi di Didattica della musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del decreto ministeriale n. 109/2004 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all'art. 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/A 32.
3. In prima applicazione, nelle more dell'emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni scolastiche regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. A partire dall'anno accademico 2007-2008, non sono piu' ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonche' ai corsi modificati dal decreto ministeriale n. 109/2004.

Art. 7.

Norme finali

1. I bandi di concorso predisposti dalle istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle prove.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GURI n.242 del 17 ottobre 2007